



REPUBBLICA DI SAN MARINO

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 22 luglio 2009.

LEGGE 3 AGOSTO 2009 N.110

INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Art. 1

(Indennità di disoccupazione per i lavoratori a tempo determinato)

1. Ai lavoratori involontariamente disoccupati iscritti nelle Liste di Avviamento al Lavoro e immediatamente disponibili al lavoro, che siano stati precedentemente assunti a tempo determinato e che non abbiano rifiutato una proposta occupazionale corrispondente alla graduatoria di iscrizione, verrà erogata un'indennità di disoccupazione secondo le seguenti modalità, tenuto conto dell'attività lavorativa svolta dal lavoratore negli ultimi due anni:

- a) da oltre 6 mesi a 12 mesi di attività, pari rispettivamente da 121 a 242 giorni di contribuzione validi agli effetti pensionistici:
 - il 30% della media delle retribuzioni percepite negli ultimi 4 mesi, per un periodo massimo di 3 mesi;
- b) da oltre 12 mesi a 24 mesi di attività, pari rispettivamente da 243 a 480 giorni di contribuzione validi agli effetti pensionistici:
 - il 60% della media delle retribuzioni percepite negli ultimi 4 mesi, per un periodo massimo di 6 mesi;
 - il 50 % per il 7° e l'8° mese;
 - il 40 % per il 9°, 10°, 11° e 12° mese esclusivamente per coloro che alla data di richiesta abbiano superato i 50 anni di età e che abbiano i requisiti di cui alla lettera b);
- c) fermi i requisiti di cui sopra, l'indennità spetta anche ai lavoratori a tempo parziale che raggiungano i giorni di contribuzione indicati e ai lavoratori avviati a tempo indeterminato che non abbiano superato il periodo di prova.

2. L'indennità di disoccupazione effettivamente goduta non potrà mensilmente superare la somma complessiva di 800 euro. Essa sarà erogata dal Fondo inattività e integrazione di cui alla Legge n. 17/1967 e successive modificazioni.

3. Al fine di dare completa attuazione alle disposizioni del presente articolo, la Commissione per il Lavoro, di cui alla Legge n. 131/2005, detterà, con propria deliberazione, i criteri a cui l'Ufficio del Lavoro dovrà attenersi.

4. Con apposito decreto delegato, previa consultazione delle Parti Sociali, valutato l'andamento degli indicatori economici potranno essere opportunamente modificate le disposizioni dettate nei commi del presente articolo relativamente a beneficiari, requisiti, durata e percentuali dell'indennità di disoccupazione effettivamente erogabile.

Art. 2

(Estensione della Legge 28 ottobre 1975 n. 37 sulla Cassa Integrazione Guadagni al settore Servizi)

1. Il diritto all'integrazione salariale di cui alla Legge 28 ottobre 1975, n. 37 e successive modifiche, è esteso ai dipendenti delle imprese di servizio che abbiano stabilmente occupato nell'anno precedente almeno un dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o con rapporto a tempo determinato, la cui durata in entrambi i casi non deve essere inferiore a 12 mesi. Fermi i requisiti indicati, il diritto all'integrazione si estende anche ai lavoratori dipendenti da imprese che in forza del Decreto n. 34/2007 sono soggette al versamento dell'aliquota prevista per il finanziamento della Cassa Integrazione Guadagni per causa di forza maggiore.

2. Sono esclusi dal trattamento di Cassa Integrazione i datori di lavoro che svolgano in modo prevalente attività sportive di natura professionistica, vigilanza privata, trasporti, lavoro domestico, attività di organizzazioni associative, lavoro temporaneo, pulizia, facchinaggio, bancarie, finanziarie, assicurative, nonché le attività di natura libero professionale, sotto qualsiasi forma giuridica esercitate.

3. Sono altresì esclusi dal trattamento di Cassa Integrazione i dipendenti che risultano soci sotto qualsiasi forma, dell'attività interessata, compresi i soci delle cooperative che partecipano ai dividendi, i parenti ed affini entro il terzo grado di titolari di attività, i parenti ed affini entro il terzo grado di amministratori di società e cooperative e di soci.

4. Fermi i requisiti e i limiti di legge già previsti, limitatamente alla causa 2 "situazione temporanee di mercato" di cui alla Legge n. 37/1975, il trattamento di integrazione salariale non può essere concesso per un periodo inferiore a 3 giorni.

5. Il contributo a carico dei datori di lavoro previsto dalle lettere a) e b) dell'articolo 19 della Legge 28 ottobre 1975 n. 37 è fissato, rispettivamente, nella misura del 2,50% per la lettera a) e del 7% per la lettera b) e deve essere versato con le modalità previste solo per l'effetto di essere ricompreso fra i datori di lavoro dei dipendenti interessati da questo provvedimento indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro.

6. Al fine di assicurare, a regime, l'autosufficienza della gestione della cassa per i lavoratori dipendenti delle imprese di servizio, l'I.S.S. predisporrà una separata rilevazione contabile.

7. La Commissione di cui all'articolo 9 della Legge 28 ottobre 1975, n. 37 è integrata dalla rappresentanza delle Associazioni di Categoria giuridicamente riconosciute che operano nei settori interessati dal presente provvedimento.

Art. 3

(Proroga della Cassa Integrazione Guadagni)

1. L'erogazione della Cassa Integrazione Guadagni di cui alla Legge n. 37/1975 e successive modifiche ed integrazioni può essere prorogata per ulteriori 3 mesi nel caso 2 "situazione temporanea di mercato" qualora la richiesta del datore di lavoro sia corredata di specifico accordo bilaterale sottoscritto dalle Rappresentanze Sindacali legalmente riconosciute dei lavoratori e dei datori di lavoro ratificato da delibera del Congresso di Stato su proposta del Segretario di Stato per il Lavoro.

2. Nel predetto periodo di proroga l'importo della CIG da erogare sarà determinato con le modalità indicate dall'articolo 4 della Legge n. 107/1986.

Art. 4

(Copertura finanziaria)

1. Per garantire l'immediata erogazione dei trattamenti in attesa che i versamenti contributivi previsti consentano l'accumulo delle risorse necessarie, nel Bilancio dell'I.S.S. sarà impegnata una somma pari a 5 milioni di euro, così ripartita:
 - 4,5 milioni di euro per la copertura dell'indennità di cui all'articolo 1 sul Fondo I.S.S. n. 4015;
 - 0,5 milioni di euro a copertura del provvedimento di cui all'articolo 2 sul Fondo I.S.S. n. 4025.

Art. 5

(Integrazioni e abrogazioni)

1. Le esclusioni dal trattamento di Cassa Integrazione Guadagni disposte dal comma 3 di cui all'articolo 2 si applicano anche a tutte le altre categorie che ne usufruiscono.
2. Il terzo comma dell'articolo 7 della Legge 28 ottobre 1975 n. 37 "Istituzione della Cassa per l'Integrazione dei Guadagni dei lavoratori dipendenti da imprese industriali, da imprese dell'edilizia e dei salariati dello Stato" è sostituito dal seguente:
"La domanda deve essere presentata almeno 2 giorni prima dell'inizio del periodo di contrazione o di riduzione dell'orario di lavoro."
3. In via transitoria e fino ad approvazione della legge di riforma sugli ammortizzatori sociali e comunque entro il 31 dicembre 2009, nel caso di proroga della Cassa Integrazione Guadagni di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della Legge n. 37/1975, il calcolo dell'importo della Cassa Integrazione Guadagni deve avvenire con le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della Legge n. 107/1986.
4. E' abrogata la Legge n. 45/1983.
5. Sono, altresì, abrogate dall'articolo 20 della Legge n. 17/1967 la parte finale del secondo comma e cioè le parole: "ad esclusione dei lavoratori dell'edilizia per i quali il contributo è pari al 4% della Legge n. 17/1967".
6. L'articolo 1 del Decreto n. 34/2007 è integrato dopo le parole "imprese edili" dalle seguenti: "o affini all'edilizia svolte in qualsiasi veste giuridica e cioè: idraulici, elettricisti, imbianchini, lattonieri, piastrellisti e scagliolisti-intonacatori, nonché eventuali altri soggetti in base ai criteri dettati dai competenti organismi in materia di Cassa Integrazione Guadagni".

Art. 6

(Entrata in vigore e decorrenza)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.
2. Gli effetti della presente legge decorrono a far data dal 1° agosto 2009.

Data dalla Nostra Residenza, addì 3 agosto 2009/1708 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Massimo Cenci – Oscar Mina

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta